



29.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(120/2013)

Oggetto: Parere motivato del Senato francese in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del Senato francese sulla proposta in oggetto.

RISOLUZIONE EUROPEA**RECANTE PARERE MOTIVATO**

sulla conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta
[COM (2013) 550 final]

È diventata risoluzione del Senato a norma dell'articolo 73 octies, commi 4 e 5 del regolamento del Senato, la risoluzione approvata dalla commissione delle finanze il cui tenore è il seguente:

La proposta di regolamento COM (2013) 550 finale relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta prevede in particolare il limite massimo delle commissioni interbancarie allo 0,20% per le carte di debito e allo 0,30% per le carte di credito. Tale limite massimo si applicherebbe due mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento relativo alle transazioni transfrontaliere e due anni dopo per quanto riguarda le transazioni nazionali.

Visto l'articolo 88, paragrafo 6, della Costituzione,

il Senato formula le seguenti osservazioni:

- l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea prevede che, in virtù del principio di sussidiarietà, l'Unione possa intervenire soltanto "se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione";
- l'articolo 5 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità precisa che "i progetti di atti legislativi sono motivati riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità";
- l'analisi d'impatto che correda la proposta di regolamento presenta lacune connesse alla mancanza di dati quantitativi, all'incertezza quanto alle conseguenze della proposta e all'insufficienza di studi economici approfonditi;
- l'insufficienza dell'analisi non consente di assicurarsi:
 - * che la Commissione abbia definito correttamente il livello di azione appropriata conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
 - * che un'azione a livello degli Stati membri non sarebbe in grado di far conseguire l'obiettivo ricercato.

Il Senato ritiene pertanto che, così com'è, la proposta di regolamento non rispetti il principio di sussidiarietà.

Divenuta risoluzione del Senato il 26 novembre 2013.